



COMUNE DI COLLEFERRO

(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 21

Oggetto: Proroga autorizzazione al dipendente comunale Ing. Mauro Casinelli a prestare attività lavorativa presso il Comune di Carpineto Romano, ai sensi dell'art. 1 c. 557 L. 311/2004 per n. 12 ore settimanali fuori orario d'ufficio, fino al 30 aprile 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **13,50** e seguenti nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

◆ SANNA Pierluigi	Sindaco – Presidente	Presente
◆ STANZANI Diana	Vice – Sindaco	Presente
◆ CALAMITA Giulio	Assessore	Presente
◆ ZANGRILLI Sara	Assessore	Presente
◆ ZEPPA Umberto	Assessore	Presente
◆ DIBIASE Rosaria	Assessore	Assente

Assiste il Segretario Generale **Dr. Mauro ANDREONE**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. **Pierluigi SANNA** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO che il Comune di Colleferro con delibera G.C. n. 179 del 7 novembre 2019 ha autorizzato il dipendente Ing. Mauro Casinelli, cat. D3 a prestare servizio, per massimo 12 ore settimanali, presso il Comune di Carpineto Romano, per mesi tre eventualmente rinnovabili, ai sensi dell'art. 1 – comma 557 – della legge 311/2004 e dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001;

CHE stante la prossima scadenza, al 31 gennaio 2020, dell'autorizzazione di cui sopra e vista la nota del Comune di Carpineto Romano, acquisita al n. prot. 1971 del 21 gennaio 2020, con cui è stata chiesta la proroga per tre mesi della prestazione in essere, si ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga già prevista nella deliberazione di G.C. n. 179/20 19;

RICHIAMATI:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 che prevede che "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art.92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime:
- "L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall' art.30 D.Lgs.267/2000;

CHE al riguardo il Consiglio di Stato e il Ministero dell'Interno, rispettivamente con il parere sopra e con la circolare surrichiamati, raffigurano una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. 165/2001;

CHE, secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti, il già citato comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012) e che, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: "l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale"(sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

CHE la previsione normativa, in linea con i principi generali del D.Lgs. 165/2001, mira a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro.

CHE, pertanto viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferisca con i suoi compiti istituzionali;

ACQUISITA la disponibilità del dipendente a svolgere l'incarico di cui sopra;

DATO ATTO che nell'ottica di reciproca collaborazione tra Enti istituzionali e sussistendone i presupposti di legge si intende autorizzare l'Ing. Mauro Casinelli allo svolgimento dell'incarico in questione;

RITENUTO di dover approvare uno schema di accordo tra i due Enti al fine di disciplinare la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTO di dover procedere;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 11. 267, del 18/08/2000; **VISTI** i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell' art. 49 comma i del T.U. approvato con D.Lgs. n. del 18/08/2000;

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;

CON votazione unanime;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. Di prorogare l'autorizzazione del dipendente a tempo pieno indeterminato, Ing. Mauro Casinelli - Cat. D3 — con profilo professionale di Ingegnere, a prestare servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Carpineto Romano, ai sensi dell'art. I — comma 557 — della legge 311/2004, per massimo 12 ore settimanali ulteriori rispetto alle 36 ore da prestare presso il Comune di Colferro, per mesi tre, con soluzione di continuità fino al 30 aprile 2020;
2. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^^^

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: "Proroga autorizzazione al dipendente comunale Ing. Mauro Casinelli a prestare attività lavorativa presso il Comune di Carpineto Romano, ai sensi dell'art. 1 c. 557 L. 311/2004 per n. 12 ore settimanali fuori orario d'ufficio, fino al 30 aprile 2020", ai sensi dell'art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati espressi così come in allegato alla presente deliberazione;

^^^^^^



COMUNE DI COLFERRO

Provincia di Roma

N. 21

N. 1

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

24 GEN 2019

OGGETTO : Proroga autorizzazione al dipendente comunale Ing. Mauro Casinelli a prestare attività lavorativa presso il Comune di Carpineto Romano– ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 per 12 ore settimanali fuori orario d'ufficio, fino al 30 aprile 2020.

Regolarità amministrativa

Art. 4, comma 1 del Regolamento dei controlli interni

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come modificato dall'art.3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012.
- Ai fini dell'esecuzione del presente atto il Funzionario responsabile del procedimento viene individuato nella persona del dipendente Dr. G. G. G. G. G.

Il Dirigente

23 GEN 2020

Regolarità contabile

Art. 6 del Regolamento sui controlli interni

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, per eventuali riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul Patrimonio dell'ente, a norma dell'art.49 comma 1, del del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012

Il Dirigente

23 GEN 2020

Testo della proposta di deliberazione

Firma all'originale:

L'Assessore anziano
f.to Umberto ZEPPA

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it - Sezione **Albo Pretorio "on-line"** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Colleferro, lì **4 febbraio 2020**

Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE

Per copia conforme

Colleferro, lì **4 febbraio 2020**

Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. **Albo Pretorio "on-line"** per quindici giorni consecutivi:

dal. **4 febbraio 2020** al.....

Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona